

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Generale

REV.06
07.08.2026

06	07/08/2026	Approvazione	Approvazione CDA e Aggiornamento descrizione societaria	Kuhn	Lavinia Forte (DoP)	CdA
05	06/11/2025	Revisione	Aggiornamento generale MoG	P. Fierro/Kuhn	Lavinia Forte (DoP)	CdA
04	31/01/2020	Revisione	Aggiornamento del Modello in accordo principi Confindustria	P. Fierro/Kuhn	Lavinia Forte (DoP)	CdA
03	18/01/2012	Revisione	Reati Ambientali	S. Calabresi	R. D'Amico	CdA
02	30/12/2010	Revisione	Revisione	S. Calabresi	R. D'Amico	CdA
01	31/07/2010	Emissione	secondo D.Lgs. 231/2001	S. Calabresi	R. D'Amico	CdA
REV	DATA	OGGETTO	MODIFICHE	REDATTO	CONTROLL	APPROV

INDICE DEL DOCUMENTO

1.	GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	4
2.	3TI ITALIA S.P.A. – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA.....	6
3.	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	9
3.1.	Responsabilità amministrativa delle società e degli enti.....	9
3.2.	Presupposti della responsabilità degli enti e autori del reato.....	9
3.3.	I “reati presupposto”	11
3.4.	Sanzioni.....	19
3.5.	Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed esonero dalla responsabilità	21
3.6.	Le Linee Guida Confindustria 2021 quali basi del Modello	22
4.	IL MODELLO 3TI	24
4.1.	La costruzione del Modello 231	24
4.2.	La predisposizione del Modello.....	24
4.3.	Attività Sensibili e Reati rilevanti nell’ambito della Società	27
4.4.	Attuazione e diffusione del Modello.....	33
4.4.1	I Destinatari del Modello.....	33
4.4.2	Diffusione e formazione.....	34
4.4.3	Aggiornamento e riesame del Modello	35
5.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING.....	36
6.	L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
6.1.	Identificazione dell’Organismo di Vigilanza.....	37
6.2.	Funzioni, poteri e obblighi dell’OdV	38
6.3.	I meccanismi di reporting	40
6.3.1	Reporting dell’OdV verso il vertice aziendale.....	40
6.3.2	Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie.....	40
6.4.	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	41
6.5.	Riunioni e verbalizzazione	42
7.	IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	43
7.1.	Principi generali.....	43
7.2.	Soggetti.....	44
7.3.	Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri	44
7.4.	Sanzioni nei confronti dei dirigenti (se applicabili).....	46
7.5.	Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza	46
7.6.	Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partner commerciali (terzi destinatari)	47
8.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	48
8.1.	La comunicazione iniziale.....	48

8.2.	La formazione	48
8.3.	Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner	49
8.4.	L'aggiornamento del Modello	49

1. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

“Attività Sensibili”:	Attività nel cui ambito, a seguito dell’individuazione delle “aree a rischio”, è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati.
“c.c.”	Codice Civile italiano.
“CCNL Applicabile”:	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente della Società (come successivamente modificato, integrato e rinnovato).
“Codice Etico”:	Codice etico adottato dalla Società con delibera del relativo Consiglio di Amministrazione.
“Comportamenti Sanzionabili”:	Comportamenti rilevanti e sanzionabili ai sensi del Modello, come descritti nel presente Modello.
“Consulenti”:	Coloro che rendono in favore di 3TI prestazioni d’opera intellettuale sulla base di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale di consulenza o collaborazione, senza vincoli di subordinazione.
“c.p.”:	Codice Penale italiano.
“c.p.c.”:	Codice di Procedura Civile italiano.
“c.p.p.”:	Codice di Procedura Penale italiano.
“Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”:	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (come successivamente modificato e integrato).
“Destinatari”:	Coloro che sono tenuti all’osservanza delle regole contenute nel Modello e che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società; i Dipendenti (Dirigenti e non) - anche assunti successivamente all’adozione/aggiornamento del Modello - nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, operano su mandato o per conto della medesima.
“Dipendenti”:	Tutti i dipendenti della Società in forza di un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualifica e dall’inquadramento.
“D.Lgs. 196/2003”:	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> ” (come successivamente modificato e integrato).
“D.Lgs. 24/2023”	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032)
“D.Lgs. 152/2006”:	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante la disciplina in materia ambientale, c.d. <i>Codice dell’Ambiente</i> (come successivamente modificato e integrato).
“D.Lgs. 81/2008”:	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
“L. 633/1941”	Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d’autore e diritti connessi al suo esercizio.
“Linee Guida Confindustria”:	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, approvate da Confindustria.

MOG231 – Parte Generale

Rev.06 del
07.08.2026

“Attività Sensibili”:	Attività nel cui ambito, a seguito dell’individuazione delle “aree a rischio”, è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati.
“Modello”:	Modello di organizzazione, gestione e controllo di 3TI predisposto, approvato e attuato conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001.
“Modello 231”:	Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.
“Organi Sociali”:	I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.
“Organismo di Vigilanza” o “OdV”:	Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
“PA”:	Comprende il complesso degli enti e degli uffici che svolgono l’attività amministrativa pubblica. Nell’ambito del presente Modello rileva, in particolare, la figura del Pubblico Ufficiale e dell’Incaricato di Pubblico Servizio, la cui nozione è contenuta negli artt. 357 e 358 cpc, in base ai quali rivestono tale funzione tutti coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, svolgono un’attività regolata da norme di diritto pubblico.
“Partners”:	Ad esclusione dei Consulenti, tutte le controparti contrattuali della Società, quali fornitori, clienti, agenti, ivi comprese le società del Gruppo, siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga a una forma di collaborazione contrattualmente regolata (e.g. acquisto e cessione di beni e servizi), ove destinati a cooperare con la medesima Società nell’ambito delle Attività Sensibili.
“Reati”:	Reati cui si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.
“RSPP”:	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
“Sistema Disciplinare”	Complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l’inosservanza delle misure previste nel Modello.
“Soggetti Apicali”:	Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.
“Soggetti Sottoposti”:	Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
“Statuto dei Lavoratori”:	Legge 20 maggio 1970, n. 300 (come successivamente modificata e integrata).

2. 3TI ITALIA S.P.A. – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. - in breve 3TI - rappresenta una realtà nel settore delle società di ingegneria integrata, con la caratteristica distintiva di essere una società **employee owned**: tale assetto implica una governance aziendale partecipativa, basata sulla condivisione degli obiettivi, coinvolgendo direttamente il personale nella proprietà e nella gestione societaria. Questa struttura societaria favorisce un maggiore coinvolgimento e una maggiore responsabilizzazione dei professionisti, con vantaggi documentati nella letteratura scientifica in termini di produttività, innovazione e qualità del lavoro.

Fondata a Roma nel **1997**, l'azienda vanta oggi un'esperienza operativa consolidata, con **quasi 30 anni di attività** nel mercato della consulenza ingegneristica, posizionandosi tra i player di riferimento a livello internazionale.

L'azienda opera principalmente in tre settori:

A. Infrastrutture di trasporto

3TI ha sviluppato competenze avanzate nella pianificazione e progettazione di opere infrastrutturali strategiche come:

- ❖ **Autostrade e ferrovie;**
- ❖ **Aeroporti e metropolitane;**
- ❖ **Porti e terminal logistici**

La complessità di queste infrastrutture richiede approcci integrati e multistakeholder, per cui 3TI ricopre spesso il ruolo strategico di coordinamento, facilitando collaborazioni tra committenze pubbliche e private e operatori del settore.

B. Infrastrutture sociali (Edilizia complessa)

Le infrastrutture sociali riguardano edifici a elevata complessità funzionale, quali:

- ❖ **Strutture ospedaliere e sanitarie**, che richiedono competenze tecniche altamente specialistiche e l'applicazione di rigorosi standard normativi;
- ❖ **Scuole e università**, con attenzione ai criteri di sostenibilità, comfort abitativo e innovazione didattica;
- ❖ **Edifici istituzionali e culturali**, per i quali la sensibilità progettuale architettonica si integra con vincoli tecnici e strutturali complessi.

La letteratura scientifica sul settore delle costruzioni complesse conferma l'importanza cruciale del project & construction management, che 3TI realizza attraverso professionisti certificati.

C. Ingegneria ambientale

3TI ha sviluppato competenze specialistiche nella progettazione di interventi per la tutela dell'ambiente, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la resilienza del territorio, con particolare riferimento ai settori Water ed Energy.

- ❖ **Water**, quali impianti di trattamento delle acque reflue, sistemi di approvvigionamento e distribuzione idrica, opere per la gestione e la sicurezza idraulica;
- ❖ **Energy**, come impianti per la produzione di energia nucleare, campi fotovoltaici, wind farm e impianti eolici.

Inoltre, 3TI è impegnata in attività progettuali e consulenziali finalizzate alla mitigazione degli impatti ambientali, alla gestione sostenibile delle risorse e alla compliance con normative ambientali nazionali e internazionali (criteri CAM, standard ENVISION, ecc.).

L'internazionalizzazione rappresenta un tratto distintivo di 3TI:

La Società è stabilmente presente, fin dal **2015**, nella prestigiosa classifica internazionale **ENR TOP 225 International Design Firms**, indicatore rilevante delle performance competitive e della capacità di penetrazione sui mercati globali del settore ingegneristico.

- ❖ Con oltre **3.000 progetti realizzati in più di 70 paesi** tra Europa, Africa, Asia e Medio Oriente, 3TI possiede un portfolio diversificato che testimonia capacità tecniche multidisciplinari, adattabilità e competenza interculturale nella gestione di progetti complessi.
- ❖ L'azienda opera come "catalizzatore" strategico tra i principali attori italiani del settore delle costruzioni, facilitando il processo di internazionalizzazione e promuovendo modelli innovativi di business integrato (design & build), favorendo sinergie e network di collaborazione tra aziende italiane sui mercati internazionali.

3TI dispone di personale qualificato e specializzato, elemento determinante per il successo competitivo nel settore dell'ingegneria integrata, caratterizzato da un elevato grado di complessità tecnologica e normativa:

- ❖ **Esperti CAM** (Criteri Ambientali Minimi), fondamentali per l'integrazione dei requisiti di sostenibilità nei progetti pubblici;
- ❖ **Professionisti certificati ENVISION Sustainability Professional (Envision SP)**, capaci di progettare infrastrutture sostenibili valutate secondo criteri internazionali;
- ❖ **Progettisti antincendio**, indispensabili nelle infrastrutture sociali complesse;
- ❖ Tecnici abilitati per **coordinamento sicurezza, direzione lavori e project management**, figure centrali per garantire efficienza ed efficacia gestionale, riduzione dei rischi operativi e rispetto rigoroso di tempi e costi di realizzazione.

L'attenzione alla qualità, sicurezza, compliance normativa e sostenibilità ambientale di 3TI è comprovata da importanti certificazioni riconosciute a livello internazionale:

- ❖ **ISO 9001:2015** (Qualità);

- ❖ **ISO 14001:2015** (Ambiente);
- ❖ **ISO 45001:2018** (Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ❖ **ISO 37001:2016** (Anticorruzione);
- ❖ **PdR 74-2019** (Sistema di gestione BIM), che definisce i requisiti per implementare un Sistema di Gestione BIM (SGBIM) in un'organizzazione;
- ❖ **PdR 125-2022** (Parità di Genere), indicativa di una gestione organizzativa inclusiva e orientata alla valorizzazione della diversity aziendale;
- ❖ **PAS 24000:2022** (Responsabilità Sociale).

Nel **2025**, inoltre, la Società ha ottenuto il rating **Gold Medal di EcoVadis**, riconosciuto standard internazionale che valuta le performance aziendali ESG (Environmental, Social, Governance). Tale certificazione, oggetto di attenzione crescente nella letteratura economico-manageriale, indica che l'azienda possiede sistemi e processi strutturati orientati alla sostenibilità, con benefici documentati in termini di reputazione, attrattività sul mercato e riduzione dei rischi operativi.

La combinazione delle competenze tecniche specialistiche, dell'orientamento strategico internazionale, della solidità della governance partecipativa (employee owned) e dell'attenzione rigorosa alla compliance normativa e alla sostenibilità costituisce i fattori critici di successo che consentono a **3TI** di competere efficacemente sui mercati internazionali, posizionandosi come leader nella progettazione integrata multidisciplinare e sostenibile.

L'approccio scientifico evidenzia che la capacità dell'azienda di coniugare innovazione progettuale, integrazione multidisciplinare e responsabilità sociale rappresenta una solida base per uno sviluppo sostenibile, coerente con le attuali e future tendenze del settore dell'ingegneria e delle costruzioni.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

3.1. Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”) ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva aderito.

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità - denominata “amministrativa”, ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Si tratta di una forma di responsabilità dell’ente scaturente da una “colpa di organizzazione” che si aggiunge a quella propria della persona fisica, autore del reato.

Si tratta di una novità di grande rilievo, giacché, sino all’entrata in vigore del Decreto, l’interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati Reati (come di seguito definiti), salvo che per l’eventuale risarcimento del danno - se e in quanto esistente - e per l’obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.). L’introduzione di una nuova e autonoma fattispecie di responsabilità “amministrativa”, invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati Reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell’illecito penalmente rilevante - che “impersonano” l’ente o che operano comunque nell’interesse di quest’ultimo.

Il Decreto prevede a carico degli enti: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

3.2. Presupposti della responsabilità degli enti e autori del reato

Le fattispecie di reato di cui l’ente può essere chiamato a rispondere sono esclusivamente quelle indicate dal D.Lgs. 231/2001, i cosiddetti “*reati presupposto*” (i “**Reati**”). L’ente è responsabile per i Reati che siano stati commessi da soggetti legati all’ente da un rapporto funzionale o di dipendenza.

In particolare, il D.Lgs. 231/2001 fa riferimento a coloro:

- ❖ che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché ai soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i.e. soggetti in posizione cosiddetta "apicale", i "Soggetti Apicali");
- ❖ che risultino sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sub (i) (i.e. soggetti sottoposti all'altrui direzione, i "Soggetti Sottoposti").

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità per gli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/2001 è che la condotta illecita ipotizzata sia stata attuata dai menzionati soggetti *"nell'interesse o a vantaggio della società"*.

Secondo la Relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 231/2001, la nozione di *"interesse"* ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato (valutazione *ex ante*), mentre il *"vantaggio"* fa riferimento all'oggettiva acquisizione da parte dell'ente di un vantaggio o di un risultato favorevole (valutazione *ex post*). Pertanto, pur in assenza di un vantaggio, potrebbe comunque connotarsi una responsabilità dell'ente in presenza di un interesse proprio del medesimo; per contro, tale responsabilità è esclusa nei casi in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente, disciplinata dal Decreto, si aggiunge (e non si sostituisce) a quella della persona fisica che abbia materialmente realizzato il fatto costituente Reato, la quale, dunque, sarà perseguita conformemente alle norme di diritto penale.

La responsabilità dell'ente, dunque, permane anche nel caso in cui la persona fisica non sia stata identificata (a causa, ad esempio, della complessità organizzativa dell'ente), o non sia punibile, o il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (quali, ad esempio, la morte del reo prima della condanna, la prescrizione, la remissione della querela).

È bene precisare che i criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente assumono connotazione diversa in base all'autore del reato, secondo la seguente suddivisione:

- ❖ qualora il reato sia commesso da un Soggetto Apicale, si presume che l'illecito sia imputabile a un deficit organizzativo dell'ente (presunzione di colpevolezza), nel qual caso l'onere della prova sarà a carico dell'ente, il quale sarà tenuto altresì a dimostrare: (i) di aver affidato a un apposito organismo di vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento; (ii) che gli autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo; (iii) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;
- ❖ qualora il reato sia commesso da un Soggetto Sottoposto, la responsabilità dell'ente viene ricondotta all'inadempimento degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di Soggetti Apicali e l'onere della prova spetterà all'accusa (conformemente alla disciplina dell'onere

della prova normalmente applicabile). In tal caso, dunque, la strategia difensiva dell'ente appare, almeno in astratto, meno gravosa rispetto al caso che precede.

3.3. I “reati presupposto”

Come anticipato, le fattispecie di reato di cui l'ente può essere chiamato a rispondere sono esclusivamente quelle indicate dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. “*reati presupposto*”). Alla data di stesura del modello di organizzazione, gestione e controllo relativo alla Società, i Reati possono essere, per comodità espositiva, raggruppati e sintetizzati come segue:

❖ ***Reati in danno della Pubblica Amministrazione (“PA”) (art. 24 del Decreto):***

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* (art. 353-bis c.p.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

❖ ***Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto):*** Documenti informatici (art. 491 bis c.p.); accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p. introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p. introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024); circostanze attenuanti (art. 623 quater c.p. introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024); estorsione (art. 629 c.p. introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p. introdotto dalla Legge n. 90 del 28

giugno 2024); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); circostanze attenuanti (art. 639 ter c.p. introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024); frode informatica (art. 640 ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.); violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. n. 105 del 21 ottobre 2019).

- ❖ **Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):** Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso comma 6); associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.)¹; sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
- ❖ **Reati nei rapporti con la PA (art. 25 del Decreto):** **Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione** (art. 289 bis c.p. introdotto da L. n. 3/2019); **peculato** (art. 314 c.p.); **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p. modificato da D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020); **concussione** (art. 317 c.p.); **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.); **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.); **circostanze aggravanti** (art. 319 bis c.p.); **corruzione in atti giudiziari** (art. 319 ter c.p.); **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 quater c.p.); **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.); **induzione indebita a dare o promettere utilità** (introdotto da L. n. 190/2012 e modificato da L. n. 69/2015 e D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020); **corruzione di persona incaricata** (art. 320); **pene per il corruttore** (art. 321 c.p.); **istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.); **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e**

Il D.Lgs. 231/2001, per il tramite della norma in esame, richiama l'art. 601 bis - che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo - senza poi prevederlo espressamente tra i reati presupposto. In questo modo, il reato di traffico d'organi prelevati da persona vivente viene introdotto nel contesto del D.Lgs. 231/2001 come reato non direttamente imputabile a un ente collettivo, ma quale "reato scopo" dell'associazione per delinquere. Il delitto in questione, comunque, rientra nella categoria dottrinale dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire - con la previsione di una punizione di talune condotte in via decisamente anticipata - tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta.

istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

- ❖ **Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):** Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); **indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento** (art. 493 ter introdotto da D.Lgs. 21/2018); **trasferimento fraudolento di valori** (art. 512 bis c.p. introdotto da D.Lgs. 21/2018).
- ❖ **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto):** Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
- ❖ **Reati societari (art. 25 ter del Decreto):** False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c.)²; impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.); interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); **pene accessorie (art. 2635 ter c.c.)**; illecita influenza

Si rileva che l'art. 2623 c.c. è stato abrogato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262; tuttavia, il richiamo, nel Decreto, a tale articolo non è stato sostituito con quello all'articolo 173 bis, che di fatto lo sostituisce; da ciò deriverebbe (sebbene la questione sia controversa) l'inapplicabilità del Decreto al reato di falso in prospetto.

sull'assemblea (art. 2636 c.c.); agiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.); **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023).**

- ❖ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto):** Commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali; associazioni sovversive (art. 270 c.p.); associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p. introdotto dal D.L. n. 7/2015 e convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p. introdotto dalla L. n. 153/2016); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. **270 quinquies.2 c.p.**); condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); **atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)**; sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); **sequestro di persona a scopo di coazione** (art. 289-ter c.p. introdotto dal D.Lgs. 21/2018); istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.); cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento delle installazioni a terra (artt. 1 e 2 L. 342/1976); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15); commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999³.

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se

- ❖ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto):** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- ❖ **Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):** Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p. introdotto dall'art. 1 L. n. 236 dell'11 dicembre 2016); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.); adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.); tortura (art. 613 bis c.p.); istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613 ter c.p.).
- ❖ **Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto):** Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis del TUF - Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 14 Reg. Eu. 596/2014); manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter del TUF - Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 15 Reg. Eu. 596/2014).
- ❖ **Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):** Omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- ❖ **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):** Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).
- ❖ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1, D.Lgs. 231/2001):** Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.); Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024].
- ❖ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):** Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate

tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, L. 633/1941).

- ❖ ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto):*** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
- ❖ ***Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):*** inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.); uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); reati di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("D.Lgs. 152/2006"):

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarichi in reti fognarie, scarichi di sostanze pericolose, scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, commi 2, 3, 5 I-II periodo, 11 e 13);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 4, 5 e 6);
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257);
 - omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (art. 257, commi 1 e 2);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4);
 - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
 - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis);
 - superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria/sanzioni (art. 279, comma 5);
 - inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
 - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3);
 - misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (reati di cui all'articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
 - Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- ❖ **Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 duodecies del Decreto):** Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]; impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato (art. 22, comma 12 bis, Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- ❖ **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):** Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della

Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)⁴.

- ❖ ***Reati di xenofobia e razzismo (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001)*** [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, modificato dal D.Lgs. 21/2018]: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
- ❖ ***Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001)***: Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989); esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
- ❖ ***Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)***: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11; dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).
- ❖ ***Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001)***: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973); Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n.

⁴Altresì presente nella categoria "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

43/1973); Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973); Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

- ❖ ***Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, D.Lgs. 231/2001):*** Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- ❖ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]: Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
- ❖ Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013).

Il D.Lgs. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa dell'ente anche alle ipotesi del reato tentato, disciplinando altresì i casi in cui la fattispecie criminosa si realizzi nelle sole forme del tentativo; in particolare, è stabilito che le sanzioni pecuniarie e interdittive siano ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei Reati di cui al Decreto e che l'ente non risponda dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (**Allegato 1 Catalogo Reati presupposto**).

3.4. Sanzioni

Il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 231/2001 contempla le seguenti tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- (i) sanzioni pecuniarie;
- (ii) sanzioni interdittive;
- (iii) confisca;
- (iv) pubblicazione della sentenza.

Nel caso in cui il giudice accerti la responsabilità dell'ente, il D.Lgs. 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio "binario", in forza del quale saranno sempre comminate le sanzioni pecuniarie (applicate per quote e commisurate tenendo conto, *inter alia*, della gravità del fatto, della capacità

patrimoniale e del grado di responsabilità dell'ente), di natura afflittiva, più che risarcitoria, unitamente, solamente in presenza di determinate condizioni, alle sanzioni interdittive, che, con il sequestro preventivo e il sequestro conservativo, si inseriscono nella più ampia gamma delle misure cautelari.

La sanzione pecuniaria viene dunque regolarmente applicata allo scopo di punire l'illecito commesso; del relativo pagamento, in deroga alla disciplina comune, risponderà soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il suo fondo comune (i soci illimitatamente responsabili potrebbero, tuttavia, subire diverse conseguenze economiche, quali la confisca del profitto o l'obbligo del risarcimento del danno).

Per motivi di trasparenza e commisurazione della sanzione alla tipologia di ente, mentre il numero delle quote viene determinato in riferimento alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, il valore economico di ciascuna quota (di importo variabile) viene stabilito dal Giudice sulla base della capacità economica dell'ente. In base al Decreto, dunque, il Giudice: (i) determina il numero di quote della sanzione (non inferiore a cento e non superiore a mille), in base alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; (ii) determina il valore di ciascuna quota (che va da un minimo di Euro 258 a un massimo di Euro 1.549, per le ipotesi più gravi) sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da garantire l'efficacia della sanzione; (iii) determina l'ammontare della sanzione moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario.

Le sanzioni interdittive, che di fatto costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo, come anticipato, sono dunque irrogate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie per le ipotesi più gravi e solo con riferimento ai Reati per i quali sono espressamente previste; di carattere per lo più temporaneo (da 3 mesi a 12 anni), sono applicabili anche in via cautelare. Affinché possano essere irrogate, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- i l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- ii reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive comprendono:

- (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- (b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Per talune ipotesi di recidiva, il Decreto prevede, tuttavia, la possibilità che l'interdizione sia applicata in via definitiva. Le sanzioni interdittive incidono sul soggetto, limitandone l'attività o l'accesso a

determinate risorse economiche. Le misure del sequestro preventivo e del sequestro conservativo, per contro, incidono sul patrimonio per evitare la dispersione dello stesso in funzione delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario; in entrambi i casi, tuttavia, l'esigenza è di paralizzare o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del Reato o agevolare la commissione di altri Reati.

Accanto alle sanzioni pecuniarie e interdittive, il D.Lgs. 231/2001 prevede, come sopra menzionato, anche la confisca del prezzo o del profitto del reato, volta a privare l'ente del beneficio economico ricevuto in seguito alla commissione del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna, misura idonea ad arrecare grave nocumento all'immagine e alla reputazione dell'ente.

3.5. Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed esonero dalla responsabilità

Il D.Lgs. 231/2001 contempla forme di esonero (esimente) dalla responsabilità in esame.

L'ente non sarà ritenuto responsabile dei Reati compiuti da Soggetti Apicali e/o Soggetti Sottoposti qualora dimostri di aver adottato - ed efficacemente attuato - prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, secondo la natura, la dimensione e il tipo di attività dell'ente (il "Modello 231").

Per quanto attiene al contenuto del Modello 231, esso deve:

- (a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- (b) prevedere specifiche procedure utili a prevenire la commissione dei Reati;
- (c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- (d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
- (e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Da un punto di vista strettamente giuridico, la predisposizione e attuazione del Modello 231 è prevista formalmente come facoltà e non come obbligo a carico dell'ente, il quale, dunque, non potrebbe, per il solo fatto di non averlo adottato, essere sanzionato; ciò nonostante, l'adozione del Modello 231 è divenuta, di fatto, una necessità anche per aziende che prima si ritenevano non direttamente interessate, stante il rapido e continuo aumento dei c.d. "*reati presupposto*"; vero è che la mancata adozione del modello *de quo* espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti commessi dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti, privandolo della possibilità di avvalersi del meccanismo di esonero dalla responsabilità di cui al medesimo Decreto.

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli 231, nonché di curarne i necessari aggiornamenti, è affidato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a un apposito organismo di vigilanza (**“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**).

3.6. Le Linee Guida Confindustria 2021 quali basi del Modello

In aggiornamento all'ultima versione risalente a marzo 2014, Confindustria ha pubblicato le nuove “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (“Linee Guida”), contenenti case study e indicazioni operative che mirano ad offrire alle imprese uno strumento concreto per la costruzione dei modelli organizzativi idonei a prevenire la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto 231.

In particolare, nella Parte Generale, le novità rilevanti consistono nell'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, accompagnato da un focus in materia di compliance fiscale, nell'integrazione del capitolo riguardante l'Organismo di Vigilanza con l'introduzione delle ipotesi in cui la funzione venga affidata al Collegio Sindacale e con il richiamo al nuovo Codice di Corporate Governance. La Parte Speciale vede, invece, una rivisitazione volta a trattare le nuove ipotesi di reato-presupposto accompagnate dall'indicazione esemplificativa delle aree di rischio e dei controlli di natura preventiva.

Le Linee Guida 2021, che sono state tenute in considerazione nella redazione del Modello, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- ❖ individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- ❖ predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo suggerito dalle Linee Guida sono:

- ❖ codice etico;
- ❖ sistema organizzativo;
- ❖ procedure manuali e informatiche;
- ❖ poteri autorizzativi e di firma;
- ❖ sistemi di controllo e gestione;
- ❖ comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- ❖ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ❖ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

- ❖ documentazione dei controlli;
- ❖ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- ❖ individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
- ❖ autonomia e indipendenza;
- ❖ professionalità;
- ❖ continuità di azione;
- ❖ obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

4. IL MODELLO 3TI

4.1. La costruzione del Modello 231

3TI, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità morale, nonché consapevole dell'importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza nella conduzione di ogni attività aziendale, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del Modello 231, in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto (il "**Modello**").

La predisposizione e l'adozione del Modello rispondono all'esigenza di una revisione critica delle norme e degli strumenti di *governance* già propri dell'organizzazione della Società, cogliendo nel contempo l'occasione per razionalizzare l'attività svolta (inventario delle aree delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) e sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, rilevante ai fini della prevenzione "attiva" dei Reati.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto medesimo e ispirate ai principi cardine e alle regole sostanziali di cui in particolare:

- (a) alle Linee Guida Confindustria 2021;
- (b) al Codice Etico (Allegato 2), che è parte integrante del Modello ed è volto a esprimere quei principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali chiede l'osservanza da parte degli Organi Sociali, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Partners.

La Società ha, inoltre, tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, nonché della prassi delle società italiane di settore in ordine al Modello 231; la Società ha altresì considerato le regole di *corporate governance* aziendali, il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di comunicazione interno, le procedure di comunicazione ai Dipendenti e la formazione degli stessi.

4.2. La predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello si è snodata attraverso diverse fasi, che possono sintetizzarsi e suddividersi come di seguito:

- (a) identificazione dei rischi potenziali e delle attività sensibili ("**Attività Sensibili**");
- (b) valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- (c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- (d) previsione di obblighi di informazione vis-à-vis con l'Organismo di Vigilanza;

- (e) introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello;
- (f) predisposizione del Modello.

Nello specifico:

- (a) Identificazione dei rischi potenziali e delle Attività Sensibili: l'individuazione delle Attività Sensibili, ossia delle principali attività ove è potenzialmente presente il rischio della commissione dei Reati, è il risultato dell'analisi preliminarmente condotta mediante un processo di mappatura delle aree societarie a rischio, attraverso l'identificazione, in particolare, delle aree di attività della Società, lo studio dell'organigramma societario e della potenziale modalità operativa dell'illecito, altresì mediante l'utilizzo di appositi formulari indirizzati ai soggetti responsabili delle diverse aree di settore e mediante lo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura societaria. Per "rischio" deve intendersi quella variabile all'interno dei processi aziendali che potrebbe compromettere l'implementazione dei principi e degli obiettivi di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'analisi è stata condotta:

- ❖ quanto ai reati in danno e nei rapporti con la PA: su tutte le attività che prevedono rapporti, contatti e/o interazioni tra soggetti esponentziali della Società e soggetti esterni qualificabili come "pubblici ufficiali" o "incaricati di pubblico servizio" nei rapporti con terzi; Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- ❖ quanto ai delitti informatici: su tutte le attività da cui possono scaturire trattamenti illeciti di dati;
- ❖ quanto ai reati societari: sulle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza per la commissione dei reati societari di cui all'art. 25 ter del Decreto;
- ❖ quanto ai reati di riciclaggio: sulle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ❖ quanto ai reati di terrorismo: sulle attività che prevedono rapporti, contatti e/o interazioni con l'esterno che possono fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, fra i quali sicuramente assumono una rilevanza centrale i settori finanziario e amministrativo;
- ❖ quanto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore: sulle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza per la commissione dei reati di cui sopra;

- ❖ quanto ai reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro: sulle attività di rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
 - ❖ quanto ai reati ambientali: sulle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza per la commissione dei reati ambientali.
- (b) *Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo*: si è proceduto poi ad analizzare il sistema dei controlli preventivi, in termini di procedure esistenti e prassi operative a presidio delle Attività Sensibili individuate nella fase precedente, al fine di esprimere il giudizio di idoneità degli stessi in merito alla prevenzione dei rischi di reato. Sono state quindi valutate le azioni da intraprendere al fine di attuare un sistema di controllo preventivo essenziale per la predisposizione del Modello conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. protocolli).
- (c) *Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati*: la Società intende impedire la commissione dei Reati anche attraverso un puntuale controllo delle risorse finanziarie, ad esempio riconoscendo all'OdV le necessarie disponibilità finanziarie al fine di effettuare audit.
- (d) *Previsione di obblighi di informazione vis-à-vis*: in particolare, implementando un sistema di reporting da parte dell'OdV in favore del Consiglio di Amministrazione della Società e da parte dei Destinatari nei confronti dell'OdV, come di seguito descritto.
- (e) *Introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello*: la Società ha introdotto un sistema sanzionatorio, il quale, individuando i comportamenti sanzionabili, delinea le misure che saranno attuate in caso di violazioni del Modello (il **"Sistema Disciplinare"**).
- (f) *Redazione del Modello*: le analisi e le attività di cui sopra hanno consentito di redigere il presente Modello, il quale, per semplicità di lettura, di diffusione e implementazione, è strutturato come segue:
- **"Parte Generale"**, che, partendo dall'esame del contenuto del Decreto, si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone funzioni e finalità, individuando l'Organismo di Vigilanza, istituendo un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello. Al riguardo, per facilità di lettura, la disciplina relativa all'Organismo di Vigilanza e al Sistema Disciplinare sarà trattata, nel prosieguo, in specifici paragrafi.
 - **"Parte Speciale"**, che si propone, tenuto conto dell'attività svolta da 3TI e identificate le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, di disciplinare concretamente le condotte degli Organi Sociali, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, dei Dipendenti, Consulenti e Partners, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminosi, mediante l'elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure, operanti all'interno delle differenti aree a rischio

individuare in ragione delle categorie di reato previste dal Decreto. Il Modello, infatti, essendo adottato tramite delibera del vertice aziendale (nel caso: il Consiglio di Amministrazione), stabilisce quali debbano essere l'assetto societario e i controlli a presidio delle aree a rischio.

➤ "Allegati":

- ❖ Allegato 1 - Catalogo dei Reati.
- ❖ Allegato 2 - Codice Etico.
- ❖ Allegato 3 – Protocolli Specifici.
- ❖ Allegato 4 – Risk Assessment.
- ❖ Allegato 5 - Organigramma.
- ❖ Sistema e Procedura di whistleblowing aziendale.
- ❖ Codice Sanzionatorio e Sistema Disciplinare (All. 07 Sistema ISO 37001).

4.3. Attività Sensibili e Reati rilevanti nell'ambito della Società

L'individuazione delle Attività Sensibili, in linea con i principi e le previsioni di cui al Decreto, è stata il frutto di un processo di analisi che ha avuto a oggetto, con riferimento alla Società, *inter alia*:

- ❖ la struttura organizzativa;
- ❖ l'organigramma e i processi di gestione e comunicazione interni;
- ❖ l'oggetto sociale perseguito;
- ❖ il sistema di amministrazione e controllo adottato;
- ❖ i protocolli e le procedure in essere.

È bene precisare che nell'individuazione delle Attività Sensibili tutte le fattispecie criminose di cui al D.Lgs. 231/2001 sono state prese in considerazione nel preciso intento di valutare il rischio che potessero essere attuate. Nel suddetto processo di identificazione, la Società ha altresì tenuto conto dello specifico settore di operatività, contestualizzando così le fattispecie di reato più comunemente ivi commesse. A conclusione di tale analisi, mappate le Attività Sensibili, sono stati individuati:

- (i) i Reati solo astrattamente configurabili nell'ambito della realtà della Società;
- (ii) i Reati configurabili nell'ambito della realtà della Società.

L'attività di aggiornamento delle Aree Sensibili è di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, anche su iniziativa dell'OdV.

Di seguito un breve excursus delle categorie di Reato solo astrattamente configurabili nell'ambito della realtà della Società.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):

- ❖ associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998 (art. 416, comma 6 c.p.);
- ❖ traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.);
- ❖ sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ❖ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- ❖ termini di durata massima delle indagini preliminari - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
- ❖ tutta la categoria "Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" (art. 25 bis del Decreto).
- ❖ tutta la categoria dei "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 25 quater del Decreto).
- ❖ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto).

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):

- ❖ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- ❖ prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- ❖ pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- ❖ detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- ❖ pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- ❖ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- ❖ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ❖ acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ❖ adescamento di minori (art. 609 undecies).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):

- ❖ mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941);
- ❖ fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, L. 633/1941).

Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):

- ❖ inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- ❖ disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- ❖ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- ❖ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- ❖ circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- ❖ falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- ❖ uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- ❖ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- ❖ importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette in violazione degli art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1, 2, art. 3 bis, comma 1, art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- ❖ regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- ❖ inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (articolo 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
- ❖ misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549).

Reati di cui al D.Lgs. 152/2006:

- scarico idrico in assenza di autorizzazioni o con autorizzazione scaduta o sospesa per sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
- scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137 comma 3);
- scarico in violazione dei limiti tabellari (art. 137 comma 5, I periodo);
- scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per sostanze pericolose (articolo 137 comma 5 II periodo);
- scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (articolo 137 comma 11);
- scarico in acque marine da parte di navi (articolo 137 comma 13);
- deposito rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256 comma 6);
- omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (articolo 257 commi 1 e 2);
- spedizione illecita di rifiuti (articolo 259 comma 1);

- superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5);
- gestione abusiva di rifiuti (art. 256 comma 1);
- realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256 comma 3);
- miscelazione di rifiuti (art. 256 comma 5);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento, nel documento legislativamente più recente in termini di compliance (prima SISTRI, oggi RENTRI), di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI (oggi RENTRI) – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (aggiunto dalla L. n. 39/2019):

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);

- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973); circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, D.Lgs. 231/2001):

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Di seguito un breve excursus delle categorie di Reato per cui vi potrebbe essere il rischio di concretizzazione nell'ambito societario. Tuttavia, al di là della probabilità di realizzazione delle fattispecie criminose qui descritte, permane la costante esigenza di monitorare, verificare e aggiornare tutte le Attività Sensibili.

- ❖ Tutta la categoria "Reati in danno della PA" (art. 24 del Decreto).
- ❖ Tutta la categoria "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" (art. 24 bis del Decreto).
- ❖ Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):
- ❖ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ❖ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).
- ❖ Tutta la categoria "Reati nei rapporti con la PA" (art. 25 del Decreto).
- ❖ Tutta la categoria "Reati societari" (art. 25 ter del Decreto).
- ❖ Tutta la categoria "Reati contro l'industria e il commercio" (art. 25 bis 1 del Decreto).
- ❖ Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):
- ❖ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).
- ❖ Tutta la categoria "Reati di abuso di mercato" (art. 25 sexies del Decreto).

- ❖ Tutta la categoria “Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro” (art. 25 septies del Decreto).
- ❖ Tutta la categoria “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (art. 25 octies del Decreto).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):

- ❖ messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941);
- ❖ reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- ❖ abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941);
- ❖ abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. 633/1941);
- ❖ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
- ❖ impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 duodecies del Decreto).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):

- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)⁵;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)⁶;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)⁷.

Reati di xenofobia e razzismo (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001) di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11.

I Reati sopra elencati e le relative Attività Sensibili saranno oggetto di apposita disamina nella Parte Speciale del presente Modello.

4.4. Attuazione e diffusione del Modello

4.4.1 I Destinatari del Modello

Al fine di garantirne un'efficace attuazione, la Società dà ampia diffusione, all'interno e all'esterno della medesima, dei principi e dei contenuti del Modello, affinché ciascun Destinatario ne abbia una

Già inclusi nella categoria "Reati di criminalità organizzata".

Già inclusi nella categoria "Reati di criminalità organizzata".

Altresì presente nella categoria "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

corretta conoscenza. L'OdV monitora le iniziative per la divulgazione del Modello, nonché per la comunicazione e la formazione.

In particolare, sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza perseguiti dal Modello, che delle relative modalità di attuazione, i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti, della cui condotta la Società potrebbe essere ritenuta responsabile ai sensi del Decreto. Considerata la struttura di 3TI, il Modello si rivolge altresì, in senso più ampio, a ciascuno dei componenti degli Organi Sociali (i.e. il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, ivi inclusi i singoli Amministratori e Sindaci) e a tutti i Dipendenti.

Inoltre, alla luce della funzione e del fine del Modello, lo stesso è altresì rivolto a quanti partecipino, direttamente e/o indirettamente, con attività, funzioni, ruoli e competenze diverse, al conseguimento degli scopi e degli obiettivi della Società e, dunque, a tutti i Consulenti e ai Partners.

I soggetti sopra richiamati, ossia i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partners (i **"Destinatari"**), quali Destinatari del Modello, sono tenuti a osservarne compiutamente e con la massima cura e diligenza i contenuti, conformando la propria condotta a quanto ivi previsto e richiamato.

4.4.2 Diffusione e formazione

La Società garantisce la diffusione del Modello nonché corsi di formazione e informazione a partecipazione obbligatoria che illustrino il contesto normativo di riferimento unitamente alle caratteristiche del Modello.

Il Modello è comunicato formalmente a ciascun componente degli Organi Sociali e a ciascun Dipendente, i quali saranno tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del medesimo e di quanto previsto dalla ISO 37001 a cura del Responsabile anticorruzione (RAC). La dichiarazione viene archiviata e conservata dal RAC. Inoltre, il Modello (Codice Etico e Parte Generale) è disponibile sul sito web della Società, così che sia fruibile da chiunque vi acceda.

Il Modello è altresì divulgato ai Partners e ai Consulenti al fine di renderli consapevoli dei principi e delle regole di cui al Modello e al Codice Etico, cui tali soggetti dovranno aderire mediante la sottoscrizione di apposite clausole inserite nei diversi contratti oppure, in alternativa, attraverso una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del medesimo e di quanto previsto dalla ISO 37001 a cura del Responsabile anticorruzione (RAC).

La Società avrà cura di predisporre corsi di formazione di natura e struttura specifica in base alla tipologia di Destinatari di volta in volta interessata, rilevando, al riguardo, il grado di formazione che dovrà essere raggiunto, l'attività svolta all'interno della Società e il grado di responsabilità connesso alla funzione e al ruolo ricoperti. Al riguardo, saranno previsti controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione al fine di garantirne l'adeguatezza ed efficacia.

4.4.3 Aggiornamento e riesame del Modello

Considerando la funzione, nonché le modalità di costruzione del Modello, si comprende come lo stesso possa, e qualora ve ne siano i presupposti debba, essere oggetto di integrazioni e/o modifiche. Lo stesso Decreto espressamente pone a carico dell'OdV il compito di segnalare eventuali necessità di aggiornamento in modo da garantirne l'efficacia nel tempo secondo la concreta operatività dell'ente.

Gli interventi di aggiornamento del Modello saranno realizzati in occasione di:

- a) modifiche normative rilevanti;
- b) significative violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- c) significative modifiche della struttura organizzativa e/o dell'attività della Società.

L'aggiornamento del Modello è di competenza propositiva dell'Organismo di Vigilanza, ma compete al Consiglio di Amministrazione (cui per legge spetta l'approvazione del Modello, oltre che la relativa attuazione) che dovrà deliberare sulle eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso e approvarne gli aggiornamenti e le integrazioni di volta in volta necessari.

Il Modello dovrà comunque essere oggetto di revisione su indicazione dell'OdV al fine di garantirne la costante corrispondenza con la realtà aziendale e con i protocolli utilizzati.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001, stabilisce che i modelli “prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, **i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)**”.

L'ente si è dotato – ai sensi della nuova normativa whistleblowing – di un nuovo canale di segnalazione **interno (<https://3tiprogetti.whistlelink.com/>)**, di una specifica procedura, di modelli di informativa e di un manuale destinato al segnalatore e ha provveduto a nominare il Gestore delle segnalazioni, avendo cura di esplicitare il riferimento al divieto di commissione di qualsiasi atto di ritorsione come richiamato dalla norma e il rispetto dei doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni.

L'ente ha, altresì, integrato il Sistema Disciplinare, considerato che la normativa whistleblowing richiede che venga adeguato prevedendo sanzioni nei confronti dei responsabili delle violazioni.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato a un apposito Organismo di Vigilanza, caratterizzato da autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Caratteristiche dell'OdV nel dettaglio:

- ❖ Autonomia e indipendenza: conseguita separando dovutamente i "controllori" dai "controllati", ovvero sottraendo l'OdV alla gerarchia aziendale, nonché, in linea di principio, non consentendo che i membri dell'OdV svolgano funzioni operative.
- ❖ Professionalità: i singoli membri dell'OdV dovranno avere le competenze necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti affidati.
- ❖ Continuità di azione: l'OdV dovrà svolgere la propria attività in via esclusiva.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiedono: a) l'inserimento dell'OdV come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo un'attività di riporto al massimo vertice aziendale (ad es. il Presidente operativo e/o l'Amministratore Delegato), ma anche al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e al Collegio Sindacale; b) l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative - ne condizionerebbero l'obiettività di giudizio.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni dell'OdV, ossia quelle tecniche proprie di chi svolge attività di ispezione e consulenza. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- ❖ *in via preventiva*, per suggerire eventuali modifiche del Modello, ove necessarie od opportune per renderlo più rispondente alle esigenze di prevenzione di Reati;
- ❖ *in via continuativa*, per verificare che i comportamenti quotidiani in seno all'ente rispettino effettivamente quelli codificati;
- ❖ *a posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare un Reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso.

Al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza, essenziali per lo svolgimento del proprio compito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza fin dalla nomina:

- ❖ *devono* possedere i requisiti soggettivi di onorabilità, così come definiti nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza emanato dal Consiglio di Amministrazione;

- ❖ *non devono* trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, effetti personali del fallimento, interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità a esercitare uffici direttivi);
- ❖ *non devono* versare in situazione di conflitto di interesse, scaturente da legami di parentela con il vertice della Società o da rapporti di lavoro, nei limiti in cui tali relazioni ne compromettano obiettivamente l'indipendenza.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati; copie dei verbali devono essere trascritte in apposito libro conservato a cura dell'OdV.

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di chiedere incontri e consultazioni con l'OdV, il quale avrà analoga facoltà nei confronti dei suddetti Organi.

La composizione e la struttura dell'OdV dipendono da vari fattori, tra cui la dimensione e la complessità organizzativa dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione di 3TI (cui sono attribuiti i poteri di nomina e revoca dell'OdV), a seguito dell'analisi della struttura della Società (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.) e in considerazione della specificità delle funzioni in capo all'OdV, ritiene opportuno poter affidare il relativo incarico a un organo monocratico che potrà avere una durata dell'incarico da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni.

6.2. Funzioni, poteri e obblighi dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- *vigilare* sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- *vigilare* sull'efficacia e adeguatezza del Modello al fine di prevenire la commissione dei Reati;
- *curare* l'aggiornamento del Modello, presentando eventuali necessarie proposte di adeguamento, verificandone l'attuazione, la funzionalità e la coerenza rispetto all'organizzazione e al funzionamento concreto della Società;
- *dare impulso* alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- *dare impulso* alle iniziative volte alla formazione relativamente al Modello;
- *dare attuazione* alle procedure di controllo previste dal Modello;
- *monitorare* le Attività Sensibili;
- *effettuare verifiche* sull'attività della Società al fine di aggiornare l'individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati;

- *raccogliere, elaborare e conservare* le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- *condurre le eventuali indagini interne* volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e proporre, quando necessario, l'adozione di sanzioni disciplinari;
- *segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale*, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello da cui potrebbe derivare una responsabilità della Società;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito allo stato di attuazione e all'operatività del Modello;
- *svolgere tutte le attività* che, di volta in volta, si rendano necessarie al fine della corretta implementazione e attuazione del Modello.

A seguito di ogni verifica, l'OdV è tenuto a documentare le attività svolte, tramite la predisposizione di apposito verbale.

Al fine di esercitare efficacemente le proprie funzioni e ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti di cui al Decreto, vengono attribuiti all'OdV poteri ad *hoc*.

In particolare:

- esercizio di effettivi poteri di ispezione e controllo;
- *obbligo di informazione*, a carico di qualunque funzione aziendale, a fronte di richieste da parte dell'OdV stesso o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello;
- *disponibilità di risorse finanziarie* stanziare dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- *libero accesso* presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'OdV è tenuto a adempiere alle proprie funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze, a improntarsi a principi di autonomia e indipendenza, e a mantenere la massima discrezione e riservatezza, conformemente a quanto previsto dal Decreto.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

6.3. I meccanismi di reporting

6.3.1 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente agli Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), cui riferisce, in particolare, in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Il reporting avviene nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale su base periodica (semestrale/annuale) e immediata, ove risultino accertati fatti di particolare importanza. L'OdV è infatti tenuto a predisporre una relazione semestrale che illustri l'attività svolta nel periodo di riferimento in termini di controlli effettuati ed esiti ottenuti e che rilevi l'eventuale necessità di aggiornamento, integrazione, revisione in generale del Modello; con cadenza annuale, l'OdV è tenuto a predisporre un rapporto scritto avente ad oggetto il piano di attività previste per l'anno successivo.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati; copie dei verbali devono essere trascritte in apposito libro conservato a cura dell'OdV.

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di chiedere incontri e consultazioni con l'OdV, il quale avrà analoga facoltà nei confronti dei suddetti Organi Sociali.

6.3.2 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- ❖ devono essere raccolte e valutate dall'OdV le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole adottate in attuazione dei principi e delle indicazioni contenuti nel Modello;
- ❖ il Dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) integrante uno dei Reati previsti dal Decreto potrà contattare il proprio diretto superiore, che ne riferirà all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente preferisca non rivolgersi al suo diretto superiore, il Dipendente può effettuare la segnalazione direttamente all'OdV (tramite canali informativi dedicati al fine di favorire il flusso informativo verso l'OdV e risolvere eventuali casi di dubbia interpretazione);

- ❖ l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e proporrà al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti conseguenti.

Devono inoltre essere immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

1. provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Società;
2. rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti od omissioni rilevanti ai fini del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, dovranno essere trasmessi all'OdV in modo periodico da parte del relativo responsabile aziendale interessato:

- *una relazione annuale dettagliata da parte di ciascun responsabile di funzione sullo stato di attuazione del Modello e dei principi di controllo in esso contenuti. La periodicità e i contenuti standard della suddetta relazione saranno specificatamente determinati e comunicati dall'OdV a tutti i responsabili di funzione;*
- *una relazione semestrale da parte del RSPP sull'attività svolta in adempimento del servizio richiesto ai sensi di legge;*
- *una copia del documento del Bilancio approvato, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, e copia della Relazione del Collegio Sindacale.*

Tutte le informazioni, sia generali che specifiche, devono essere fornite in forma scritta e indirizzate all'OdV all'indirizzo odv@3tiprogetti.it.

6.4. Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, segnalazioni e report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database per un periodo di 10 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, fatte ovviamente salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

6.5. Riunioni e verbalizzazione

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità; di tali riunioni dovrà redigersi un verbale trascritto in un apposito libro conservato a cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività e immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria (cfr. Linee Guida Confindustria, cap. 2, punto 4, pag. 30).

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire un elenco di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità. Graduazione delle violazioni del Modello secondo un ordine crescente ("Violazioni"):

1. violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree "a rischio reato" o alle attività "sensibili", nonché alle aree considerate "strumentali" o "di supporto" indicate nel Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi punti ("**Violazione 1**");
2. violazione idonea a integrare il solo fatto⁸ (elemento oggettivo) di uno dei Reati ("**Violazione 2**");
3. violazione finalizzata alla commissione di uno dei Reati, o comunque in relazione alla quale sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto ("**Violazione 3**").

Tra gli elementi costituenti il reato abbiamo: l'elemento oggettivo (fatto materiale) e l'elemento soggettivo (dolo e/o colpa). Il primo è costituito dalla condotta umana, dall'evento naturalistico e dal rapporto di causalità che lega la condotta all'evento, mentre il secondo è costituito dall'atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall'Ordinamento per la commissione di un reato (dolo, colpa e preterintenzione).

7.2. Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, gli amministratori, tutti i lavoratori dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori di 3TI SPA, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza e il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

7.3. Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e delle eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di 3TI è quindi costituito dalle norme del Codice Civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni e alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del già menzionato CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle Violazioni.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel successivo paragrafo 5, nonché delle norme rinvenibili nel CCNL applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni devono tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, la gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- ❖ i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- ❖ la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- ❖ l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti e i portatori di interesse della Società stessa;
- ❖ la prevedibilità delle conseguenze;
- ❖ le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante e importa l'applicazione di una sanzione più grave.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

In particolare, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di 3TI, si prevede quanto segue:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	❖ richiamo verbale, ovvero ❖ ammonizione scritta.
Violazione 2	❖ ammonizione scritta, ovvero ❖ multa fino a 8 (otto) ore di retribuzione.
Violazione 3	❖ sospensione fino a 2 (due) giorni dal servizio e dalla retribuzione, e in ogni caso nei limiti previsti dal CCNL applicabile; ❖ licenziamento con preavviso, ovvero ❖ licenziamento senza preavviso.

Ove l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, sarà competente l'Organo Amministrativo.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente ai procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Ai lavoratori dovrà essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

7.4. Sanzioni nei confronti dei dirigenti (se applicabili)

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL per i Dirigenti secondo il procedimento previsto per le altre categorie di dipendenti, indicato sopra.

Qualora sia accertata la commissione di una delle Violazioni da parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate dal CCNL applicabile), fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	❖ richiamo verbale, ovvero ❖ richiamo scritto.
Violazione 2	❖ richiamo scritto, ovvero ❖ multa, nella misura massima prevista dal CCNL applicabile.
Violazione 3	❖ sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal CCNL applicabile; ❖ licenziamento con preavviso, ovvero ❖ licenziamento senza preavviso.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello a un dirigente senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale consenso si presume quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente ai procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

7.5. Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza

In caso di violazioni da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Qualora sia accertata la commissione di una delle Violazioni da parte di un Amministratore, saranno applicate le seguenti sanzioni, a seconda del grado di Violazione:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	❖ richiamo scritto, o ❖ diffida al rispetto delle previsioni del Modello.
Violazione 2	❖ diffida al rispetto delle previsioni del Modello, o ❖ revoca dell'incarico.
Violazione 3	❖ revoca dell'incarico.

7.6. Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partner commerciali (terzi destinatari)

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto potrà essere sanzionato secondo le seguenti modalità:

Grado di Violazione	Tipologia di sanzione
Violazione 1	❖ diffida al rispetto delle previsioni del Modello; ❖ applicazione della penale convenzionalmente prevista del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario; ovvero ❖ risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società.
Violazione 2	❖ applicazione della penale convenzionalmente prevista del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario; ovvero ❖ risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società.
Violazione 3	❖ risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori e i Partner abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzi un Reato o un Illecito Amministrativo ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

8. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

8.1. La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello e dei suoi allegati è comunicata agli Organi Sociali, a tutti i Dipendenti, ai Collaboratori e ai Fornitori attraverso:

- ❖ l'invio di una e-mail a firma dell'Organo Amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- ❖ l'accesso ai contenuti del presente documento e la loro consultazione, da parte dei Dipendenti e dei Partners, direttamente dal sito web aziendale.

Ai nuovi assunti sarà consegnato un set informativo, che dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al momento dell'assunzione, una copia del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella sezione appropriata alla funzione, in modo da assicurare agli stessi la conoscenza dei valori e delle regole comportamentali che 3TI considera di primaria rilevanza.

8.2. La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere e approfondire la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

3TI cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare, attraverso:

- ❖ sito Internet (costantemente aggiornato);
- ❖ e-mail ai dipendenti;
- ❖ periodica distribuzione di comunicazioni in materia ai dipendenti, che ne attestino la presa visione e la comprensione del contenuto.

La direzione generale istituirà corsi di formazione e informazione rivolti ai Responsabili di Funzione/Direzione e a tutti i dipendenti con funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento, incaricati della successiva diffusione del Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'Organo Amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

8.3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti e i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231 nonché alle già menzionate norme.

8.4. L'aggiornamento del Modello

Il Decreto 231 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- ❖ modifiche e integrazioni al Decreto 231, ai Reati e agli Illeciti Amministrativi;
- ❖ modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'Ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta all'Organo Amministrativo, mentre la semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario, e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all'Organismo di Vigilanza.